

Fondo Incentivo Occupazione

Scheda di sintesi

1. BENEFICIO SPETTANTE	E' riconosciuto un incentivo di € 600,00 da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa con l'impegno per l'impresa allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali di settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate. E' riconosciuto, inoltre, un voucher formazione di € 150 che l'impresa può utilizzare per il lavoratore assunto (v. punti da 7 a 10)
2. A CHI E' RIVOLTO L'INCENTIVO Requisito oggettivo impresa Requisito soggettivo impresa Requisito soggettivo lavoratore	alle imprese che presentano i seguenti requisiti: - abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2020. <i>L'incentivo sarà riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE/ED e comunque il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall'ultima compensazione); al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro l'incentivo è riconosciuto una sola volta.</i> - siano regolari con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell'istanza che all'atto della compensazione. l'impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione - saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente per l'invio della richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore. - non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni - i lavoratori interessati non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni)

3. CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE	La Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	- Le domande dovranno essere presentate tramite PEC, a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente. - In via eccezionale nella fase di avvio del fondo, per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2020 e le graduatorie con contestuale comunicazioni alle imprese saranno effettuate dalle Casse entro il 30 novembre 2020 - Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato "DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO", corredato della dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti
5. PROCEDURA PER LA CASSA:	Le Casse Edili/Edilcasce dovranno procedere alla formazione delle graduatoria (applicando, per la determinazione dei punteggi, i criteri indicati nella tabella allegata al Regolamento sotto riportata) e alla contestuale comunicazione alle imprese: • entro il 30 aprile, per le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (1° Ottobre/31 marzo) • entro il 31 ottobre, per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile (1° aprile/30 settembre) - Saranno escluse le domande pervenute da imprese divenute irregolari successivamente alla presentazione della domanda e risultanti tali al momento della compensazione. - Valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa la Cassa Edile/Edilcassa procederà con la compensazione con i contributi dovuti relativamente alle partite riferite al primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza - Le istanze non accolte per incapienza del fondo entreranno di diritto nella graduatoria del semestre successivo. A parità di condizioni varrà il criterio cronologico riferito alla data di presentazione dell'istanza - Le Casse Edili/Edilcasce dovranno effettuare una rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve

6. MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO O CAUSA DI REVOCA:	- Fatta eccezione per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi, il mancato riconoscimento o la revoca dal beneficio si attua allorquando, nei 6 mesi successivi, si verifichi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni
7. CHI RICONOSCE IL VOUCHER	La Cassa Edile/Edilcassa cui è stata inoltrata la richiesta dell'incentivo mediante l'emissione di un voucher virtuale
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato "– DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE"
9. DOVE SPENDERE IL VOUCHER	- Presso la Scuola Edile di riferimento attraverso il rilascio da parte della CE/EC del voucher virtuale da registrare sulla posizione dell'impresa. Successivamente la Cassa procederà a riconoscere l'importo del voucher alla Scuola Edile - Presso le Scuole Edili della regione di appartenenza, in assenza del corso di interesse nella Scuola edile di riferimento. Anche in questo caso la Cassa di competenza provvederà al rilascio del voucher virtuale per procedere poi al riconoscimento dell'importo alla Scuola Edile - Presso una struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, laddove l'impresa non trovasse il corso di interesse, come indicato nei precedenti punti. In quest'ultimo caso, l'importo del voucher, laddove non direttamente versato alla struttura prescelta, potrà essere compensato <i>a fronte della presentazione della documentazione necessaria</i>, con i contributi dovuti alla CE/ED
10. TERMINE ENTRO QUANDO SPEDIRE IL VOUCHER	- Entro 180 giorni dall'assunzione nel caso di corso erogato dalla Scuola Edile del sistema, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante - entro 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta formazione nel caso di corso erogato da struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.